

**OGGETTO:** L.R. n. 4 del 3 marzo 2003 – R.R. n. 2 del 26 gennaio 2007. Presidio Poliambulatoriale gestito dalla società “CENTRO RICERCHE PATOLOGIA CLINICA SRL” sito in Viale Città d’Europa n. 664 - 00144 Roma - ASL RM 1 (ex A). Variazione del Legale Rappresentante.

### **IL PRESIDENTE IN QUALITA’ DI COMMISSARIO AD ACTA**

#### **VISTI:**

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con la quale il Presidente della Regione Lazio Dott. Nicola Zingaretti è stato nominato Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 1° dicembre 2014 con la quale l’Arch. Giovanni Bissoni è stato nominato Sub commissario per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del SSR della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell’incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013;
- il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4, e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Regionale 13 novembre 2007, n.13;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010 concernente l’approvazione dei requisiti minimi autorizzativi per l’esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie, con il quale è stato avviato, tra l’altro, il procedimento di accreditamento definitivo;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 10 febbraio 2011 che modifica e integra il Decreto del Commissario ad Acta U0090/2010;
- Legge Regionale 14 luglio 2014, n. 7 e, in particolare, l’atto 2, commi da 73 a 80;

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta n. U00217 del 29/05/2013 concernente “*Provvedimento di conferma dell’autorizzazione all’esercizio e di accreditamento istituzionale definitivo in favore del presidio sanitario denominato “Centro Ricerche Patologia Clinica”, gestito dalla “Centro Ricerche Patologia Clinica s.r.l.” (P. IVA 01323861003), con sede in Viale Città d’Europa n. 664 - 00144 Roma. Revoca DCA U00402/2012.*”;

**VISTA** l’istanza del 03/11/2016 assunta alla Regione Lazio con protocollo n. 587788 del 24/11/2016, con la quale la società “CENTRO RICERCHE PATOLOGIA CLINICA SRL” ha chiesto la modifica del provvedimento di autorizzazione per variazione del Legale rappresentante del Presidio Poliambulatoriale dal sig. Luigi Marino al sig. Niccolò Falez;

**CONSIDERATO** che la documentazione prodotta a corredo dell’istanza della variazione risulta conforme alle vigenti previsioni normative;

**RITENUTO**, pertanto, di dover prendere atto, ai sensi della L.R. n. 4/2003 e dell’art. 14 del R.R. n. 2/2007, della variazione del Legale Rappresentante del Presidio Poliambulatoriale gestito dalla società “CENTRO RICERCHE PATOLOGIA CLINICA SRL” sito in Viale Città d’Europa n. 664 - 00144 Roma - ASL RM 1 (ex A) dal sig. Luigi Marino al sig. Niccolò Falez;

### **DECRETA**

Per le motivazioni in premessa riportate, che si intendono integralmente richiamate:

di prendere atto, ai sensi della L.R. n. 4/2003 e dell’art. 14 del R.R. n. 2/2007, della variazione del Legale



Rappresentante del Presidio Poliambulatoriale gestito dalla società "CENTRO RICERCHE PATOLOGIA CLINICA SRL" sito in Viale Città d'Europa n. 664 - 00144 Roma - ASL RM 1 (ex A) dal sig. Luigi Marino al sig. Niccolò Falez, nato a Roma il 20/08/1986 ed ivi residente in Via del Governo Vecchio, 25.

Null'altro è variato rispetto a quanto disposto con il Decreto del Commissario ad Acta n. U00217 del 29/05/2013.

Il presente provvedimento sarà trasmesso al legale rappresentante della struttura ed alla ASL RM 1.

L'accertamento del possesso e/o del mantenimento dei titoli e/o dei requisiti prodotti o dichiarati ai sensi dell'art. 8 comma 2, R.R. 2/2007 ai fini dell'autorizzazione, diversi da quelli rientranti nelle competenze proprie della Regione Lazio, rimane in capo all'ente o agli organismi comunque denominati, competenti al rilascio o alla vigilanza.

L'autorizzazione di cui al presente provvedimento decade, oltre che nei casi di cui all'art. 17 del R.R. 2/2007, anche in caso di accertamento, da parte degli enti diversi dalle Regione Lazio, nell'ambito delle competenze attribuite, della non rispondenza del soggetto autorizzato, ovvero della struttura, ai requisiti prescritti da altre disposizioni normative nazionali e/o regionali.

Si richiama l'obbligo della struttura di provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni che disciplinano la materia e, in particolare, a quelli disposti dalla L.R. n. 4/2003 e dai relativi provvedimenti regolamentari e amministrativi di attuazione che richiedono la preventiva autorizzazione regionale.

Si richiama l'obbligo dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio di vigilare sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, secondo quanto previsto dal Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10.11.2010 e successive modificazioni.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Nicola Zingaretti  


Roma, li 23 FEB. 2017.

